



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 35

riunita con l'intervento dei Signori:

-
-
-
-
-
-
-
-

Presidente

Relatore

Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n.
spedito il 23/12/2016

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
contro:

AG. RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

difeso da:

proposto dal ricorrente:

difeso da:

COPPOLA LUCIANO

SEZIONE

N° 35

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

28/02/2018 ore 09:30

N°

27/18

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

28.3.18

Il Segretario

Commissione Tributaria Provinciale di Roma
Sez. 35[^] - RG n. 480/2017

FATTO

Con ricorso depositato in data 13 gennaio 2017 il sig. _____ impugnava la cartella esattoriale n. _____ di euro 32.974,79 relativa a imposta di registro anno 2010.

In relazione all'atto impugnato, parte ricorrente eccepiva:

- La mancata notifica del presupposto avviso di liquidazione
- Il difetto di motivazione
- Il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte dell'ente impositore
- La mancata indicazione della data di consegna del ruolo
- La sproporzione tra le somme richiesta a titolo di compensi e spese e il valore delle prestazioni del concessionario

Si costituiva Equitalia sud spa che in via preliminare chiedeva disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle entrate cui il ricorso non è stato notificato in quanto parte delle censure sollevate da parte ricorrente attengono all'atto impositivo presupposto e non a quello esecutivo e rispetto alle quali rivendicava la propria assenza di responsabilità. Replicava inoltre alle censure mosse in ordine alla cartella stessa.

Il giudizio veniva chiamato all'udienza del 28 febbraio 2018.

MOTIVAZIONE

In via preliminare non può essere accolta la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle entrate avanzata da Equitalia sud.

Ed infatti laddove un atto venga impugnato per vizi riferibili sia all'Agente delle riscossione che all'ente impositore, come nel caso di specie, non si configura un caso di litisconsorzio necessario tra i due soggetti in questione. Come ha più volte chiarito la Corte di cassazione (Cass. Sez. Un. 1640/2007; Cass. Sez. Un. 16412/2007; Cass. Sez. VI n. 25795/2015; Cass. n. 1532/2012), l'azione del contribuente, diretta a fare valere la nullità dell'atto impugnato, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario della riscossione (dovendosi escludere nella specie un litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove unico a essere stato evocato in giudizio, la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente creditore, pena la soccombenza in caso di esito favorevole per il ricorrente della lite. Qualora il contribuente individui nel concessionario della riscossione o nell'ente creditore il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione, la domanda resta ammissibile, senza che il giudice debba ordinare l'integrazione del contraddittorio.

La stessa Agenzia delle Entrate ha chiarito con un'apposita circolare (la n. 51/E del 2008), le regole relative alla legittimazione passiva nel contenzioso tributario chiarendo che "quando è chiamato in causa esclusivamente l'agente della riscossione, rilevando l'esistenza di vizi riferibili alla pretesa tributaria, è onere di questi chiamare in causa l'ufficio creditore competente, al fine di evitare gli



Commissione Tributaria Provinciale di Roma
Sez. 35[^] - RG n. 480/2017

effetti pregiudizievoli di una condanna" (...) ricordando altresì che "la Corte di cassazione ha affermato che la chiamata di terzi nel processo tributario può essere effettuata dal resistente con l'atto di costituzione in giudizio, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso", termine quest'ultimo ormai decorso.

Nel merito il ricorso merita accoglimento.

Ed infatti alla luce della mancata costituzione dell'Agenzia delle entrate e della mancanza in atti di prova di notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta che il ricorrente lamenta non essergli mai stato notificato nonostante il suo carattere pregiudiziale, il ricorso va accolto e l'atto impugnato annullato.

Le ragioni dell'accoglimento sono assorbenti degli altri motivi di ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM


LA COMMISSIONE

Accoglie il ricorso.

Condanna Equitalia sud spa (oggi Agenzia delle entrate riscossione, successore ex lege) al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000,00.

Roma, 28 febbraio 2018

Il Relatore



Il Presidente

